

UNIONE DI COMUNI METALLA E IL MARE

(Prov. Sud Sardegna)

COPIA

Area
POLITICHE FINANZIARIE-BILANCIO-GESTIONE CONTABILE

DETERMINA N° 11 del 31-01-2018

Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO CON RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI COMUNI ADERENTI DELL'UNIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con verbale di deliberazione dell'Assemblea n. 28 del 09.11.2016, integrato con verbale n. 32 del 24.11.2016, venivano impartite le direttive all'ufficio finanziario per la predisposizione degli atti per la gestione associata dei tributi;
- con determina del Responsabile del Servizio n. 14 del 29/05/2017 è stato approvato il Bando ed il Disciplinare di Gara per l'affidamento in concessione dei **SERVIZI di accertamento con riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie dei Comuni aderenti dell'Unione;**
- che il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente, con termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 14.07.2017;
- che entro il termine previsto, sono pervenuti n. cinque plichi delle seguenti ditte, elencate in ordine di arrivo delle domande:

N.	Ditta	Indirizzo	Prot. e data
1	ICA Srl	Lungotevere Flaminio n. 76 – 00196 Roma	Prot. 1605 del 13.07.2017
2	NOVARES Spa	Via degli Orti di Trastevere n. 72 – 00153 Roma	Prot. 1606 del 13.07.2017
3	MAGGIOLI Spa	Via del Carpino n. 8 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN)	Prot. 1609 del 13.07.2017
4	ABACO Spa	Via F.lli Cervi n. 6 – 35129 Padova	Prot. 1610 del 13.10.2017
5	Servizi Tecnologia Enti Pubblici (STEP) S.r.l.	Via Antonio Gramsci 28-07037 Sorso (SS)	Prot 1616 del 14.07.2017 (presentata entro le 12,00)

DATO ATTO

CHE con i verbali n. 1 e 2 rispettivamente del 17 e 24 luglio 2017, si procedeva alla verifica della correttezza e regolarità dei plichi 1, 2 e 3 ed alla verifica della documentazione amministrativa (Busta 1), ammettendo alla gara tutte le cinque società che hanno partecipato;

CHE con verbali n. 3 del 03/08/2017, n. 4 del 14/08/2017 e n. 5 del 29/09/2017, come previsto al punto 13 del disciplinare di gara, la Commissione procedeva in

seduta riservata, alla valutazione dell'offerta tecnico qualitativa (busta n. 2), secondo i criteri previsti dal punto 12) del disciplinare, con valutazione in base agli elementi di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile:

- offerta tecnica max punti 70
- offerta economica max punti 30

Elemento		descrizione	Punteggio Max
1		Modalità di gestione attività di accertamento e riscossione	30
	1.1	Descrizione modalità di gestione della riscossione	10
	1.2	Descrizione modalità di esecuzione attività di accertamento	15
	1.3	Descrizione Front Office per il contribuente	5
2		Modalità di riscossione coattiva	20
	2.1	Descrizione modalità esecuzione attività di accertamento	15
	2.2	Descrizione modalità di assistenza per il contribuente	5
3		Applicativi gestionali adoperati per la gestione del servizio	10
4		Servizi aggiuntivi senza oneri per l'amministrazione	10

CHE con verbale n. 6 del 6/10/2017 la Commissione si è riunita in seduta pubblica, per la valutazione dell'offerta economica, e in quella seduta, il Presidente comunicava ai delegati presenti delle ditte, i conseguenti punteggi attribuiti dall'esame e valutazione delle offerte progettuali e servizi aggiuntivi;

DATO ATTO, che le offerte di tutte e cinque le Ditte sono risultate "anomale" ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 comma 3, in quanto sia il punteggio relativo al ribasso offerto sugli aggi posti a base d'asta, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

CHE a seguito di ciò con Nota del 23/10/2017, trasmessa via PEC, sono state richieste alle ditte interessate, Abaco, Maggioli, Novares, Ica e Step, giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità del servizio proposto in sede di gara, in relazione al ribasso offerto sugli aggi posti a base d'asta e dell'offerta tecnica, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte "anomale" (art.97 del Codice);

CHE in tale occasione la ditta Step con nota acquisita al ns. prot n. 3030 del 15/12/2017 ha mosso dei rilievi con riferimento all'importo della concessione posto a base di gara, scrivendo quanto segue:

"In riscontro a Vostra richiesta dell'11/12/2017, afferente la produzione di ulteriori giustificativi dell'offerta presentata dalla scrivente ditta riguardo la procedura in oggetto, appurato che alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta alle nostre precedenti comunicazioni, tutte inviate a mezzo pec, e che dal contenuto della Vostra nota si evincerebbe un valore d'appalto non più corrispondente a quanto risultante nei documenti di gara – nella Vostra comunicazione viene difatti espressamente indicato .."poiché l'importo a base di gara, € 1.158.702,00 , **comprende la quota di competenza dei Comuni** più la quota di competenza della ditta, sulla quale andava

appunto applicato il ribasso offerto", posto che il predetto valore è stato indicato in tutti i documenti afferenti l'appalto, indiscutibilmente quale importo contrattuale - **sia ai fini del contributo ANAC, sia nella determinazione della cauzione, sia nella indicazione sul PASSOE** - la sottoscritta STEP Srl, al fine di tutelare la propria posizione, forte di molteplici pareri ANAC, nonché delle chiarissime prescrizioni sancite dagli articoli 35 e 167 del D.Lgs. 50/2016, **tra le altre cose ivi citati dal medesimo Ente nella definizione dei valori nel disciplinare di gara**, i quali definiscono inequivocabilmente l'importo dell'appalto **come il compenso spettante al concessionario** - Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. (cfr. articolo 167 del D.Lgs. 50/2016 e smi e molteplici pareri ANAC) - e non invero come parrebbe ora, **successivamente all'espletamento della gara**, un valore del tutto aleatorio, oltre che decisamente inferiore rispetto a quello prospettato al momento della indizione della procedura, riformula istanza di sospensione dei termini di presentazione dei chiarimenti – peraltro già invocati in data 11/12/2017, 12/12/2017 oltre che oggi 14/12/2017.

CHE la Commissione prendendo atto dei rilievi mossi dalla ditta Step ha provveduto a riesaminare la documentazione di gara;

RILEVATO che nel disciplinare di gara al punto 3) si scriveva quanto segue: “Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.Lgs. n. 50/2016, calcolato tenendo conto del gettito presunto derivante dalle attività oggetto della presente gara, moltiplicati gli aggi a base d'asta di cui all'art. 7 del presente disciplinare per la durata dell'appalto, è stimato in € 1.158.702,00 annuo, oltre iva se dovuta;

CHE nell'importo di € 1.158.702,00 annuo si è inclusa sia la quota di competenza dell'ente che la quota spettante al concessionario;

RIESAMINATO l'art 167 del D.Lgs. 50/2016 il quale, al comma 1, dispone:

il valore della concessione ai fini della determinazione del relativo importo da porre a base di gara, è costituito dal fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi o dei lavori oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie ai servizi stessi.

RITENUTO che il disciplinare relativo alla procedura di gara in oggetto presenta effettivamente delle criticità e che quanto presente nei documenti di gara può generare fraintendimenti (o poca chiarezza) nell'interpretazione;

DATO ATTO CHE tale situazione, una volta conclusa la procedura di gara, potrebbe ostacolare l'acquisizione corretta e completa dei servizi preventivati e comportare controversie contrattuali tali da mettere a rischio le iniziative programmate;

RITENUTO necessario, per i motivi citati, e nel rispetto dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, non procedere alla aggiudicazione e revocare le procedure di gara in parola;

DATO ATTO che è facoltà dell'Amministrazione:

- non procedere all'aggiudicazione definitiva;
- revocare ai sensi dell'art. 21 quinquies della L.241/90 e ss., un proprio provvedimento amministrativo nel caso di un mutamento della situazione di fatto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

POLITICHE FINANZIARIE-BILANCIO-GESTIONE CONTABILE n.11 del 31-01-2018 UNIONE DI COMUNI

DATO ATTO che la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca della procedura aperta e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (C.d.S. VI, 6 Maggio 2013, n. 2418);

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento in AUTOTUTELA rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante da esplicarsi in qualsiasi momento, nel corso di una procedura ad evidenza pubblica, qualora si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottengono alle procedure ad evidenza pubblica

VISTO il verbale n. 8 del 18/01/2018 nel quale, per le motivazioni sopra evidenziate, la Commissione di gara dispone:

- di procedere all'**annullamento in AUTOTUTELA** della procedura di gara in oggetto
- di trasmettere copia del presente verbale e di tutta la relativa documentazione all'ufficio competente per la predisposizione degli atti conseguenti;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto nel rispetto del Decreto del Dirigente dell'Unione n. 1 del 1/02/2017, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del settore Amministrativo/Contabile;

DATO ATTO del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale la sottoscritta attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs 267/2000 ;

DETERMINA

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di revocare, per le motivazioni di cui sopra, in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 la gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione dei **SERVIZI di accertamento con riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie dei Comuni aderenti dell'Unione**, di cui alla determina n. 14 del 29/05/2017.
- 3) Di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.
- 4) Di predisporre comunicazione dell'avvenuta revoca ai concorrenti mediante lettera trasmessa via pec.

IL RESPONSABILE AREA
f.to Caddeo Francesca

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.